

L'OPINIONE

PROFESSIONISTI

Quando l'inerzia del sindaco entra nell'area penale

di Raffaele Marcello | 7 Ottobre 2026

La responsabilità dei sindaci nei reati di bancarotta non nasce dalla semplice omissione di un controllo. Perché l'inerzia assuma rilievo penale occorrono elementi ulteriori: la conoscenza di specifici segnali d'allarme, la scelta consapevole di non intervenire, un contributo causalmente rilevante alla prosecuzione delle condotte illecite e il dolo, anche eventuale. È su questo confine che interviene la Cassazione penale n. 33912, depositata il 18 settembre 2026.

La responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale

Con la sentenza n. 33912/2026 la Cassazione torna sulla **responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale** e fissa un limite netto a un'impostazione che rischierebbe di sovrapporre il mancato controllo al concorso nel reato degli amministratori. Il sindaco non risponde penalmente per il solo fatto che avrebbe dovuto accorgersi di ciò che stava accadendo: servono un'**omissione consapevole**, la sua **concreta incidenza** sull'illecito e il **dolo**.

La distinzione non è soltanto teorica. Un sindaco può aver esercitato in modo inadeguato i propri poteri o aver omesso verifiche doverose: condotte che possono assumere rilievo sul piano civile. Sul versante penale, invece, la sentenza, richiamando la Cass. n. 57006/2018, ribadisce che, in assenza di una specifica previsione normativa, non è configurabile un concorso colposo nel delitto doloso.

Dal dovere di vigilanza alla posizione di garanzia

L'art. 2403 c.c. affida al **collegio sindacale** la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. A tali doveri si affiancano i poteri di ispezione e controllo previsti dall'art. 2403-bis c.c. e gli ulteriori strumenti messi a disposizione dall'ordinamento.

La **vigilanza**, però, non può esaurirsi in una verifica formale svolta a consuntivo. Il collegio deve seguire l'andamento della gestione, acquisire informazioni e reagire alle anomalie, senza sostituirsi agli amministratori né entrare nel merito delle loro scelte. Il tema diventa delicato quando emergono segnali concreti: operazioni con parti correlate prive di giustificazione, trasferimenti infragruppo anomali o impieghi di risorse non coerenti con l'interesse sociale.

Anche in presenza di circostanze di questo tipo, tuttavia, l'inerzia non basta. La sentenza della Corte di Cassazione n. 20867/2021, richiamata dalla n. 33912/2026, esclude che il concorso nella bancarotta possa essere desunto dalla sola posizione di garanzia o dal mancato controllo. Occorre dimostrare che l'**omissione** abbia avuto un'**effettiva incidenza causale**.

Conoscenza e segnali d'allarme

La **responsabilità penale** presuppone la conoscenza della condotta illecita oppure la percezione di segnali d'allarme sufficientemente specifici. Non è sufficiente affermare che, con maggiore diligenza, il sindaco avrebbe potuto comprendere ciò che stava accadendo. Diversamente, l'inadeguatezza del controllo finirebbe per trasformarsi, a posteriori, nella prova della partecipazione al reato.

La Cassazione ribadisce, quindi, che la responsabilità penale del sindaco non può derivare dalla sola **titolarità dei poteri di vigilanza**. Come già chiarito dalla Cass. n. 23175/2025, occorre verificare in concreto quale obbligo sia rimasto inadempito, quali strumenti il sindaco avrebbe potuto attivare e se il loro tempestivo esercizio avrebbe avuto una reale capacità di incidere sulla condotta degli amministratori.

È qui che si separano due piani diversi: una **vigilanza semplicemente inadeguata** e un'**omissione penalmente rilevante**. Il sindaco non risponde dell'esito della gestione, ma può rispondere quando, pur disponendo di poteri idonei a contrastare l'illecito, scelga consapevolmente di non esercitarli.

Anche la **prova dell'elemento soggettivo** impone prudenza. La Cass. n. 12612/2026 richiama, tra gli indici sintomatici della consapevolezza, la conoscenza della gestione, la durata e la reiterazione delle operazioni e la loro rilevanza economica. Nessuno di questi elementi, però, può essere valutato isolatamente: è la loro convergenza, rapportata alla concreta posizione del sindaco e alle informazioni effettivamente disponibili, che può sostenere l'accertamento del dolo.

Il dolo eventuale e il rischio di automatismi

Il richiamo al **dolo eventuale** richiede particolare cautela. La gravità dell'omissione, da sola, non basta a superare il confine della colpa. Deve essere dimostrato che il sindaco, percepito il rischio di condotte illecite, abbia consapevolmente omesso di utilizzare i poteri a sua disposizione, accettando che la propria inerzia potesse favorirne la prosecuzione.

La **differenza** è sostanziale: un conto è **non cogliere un'anomalia** che avrebbe dovuto essere rilevata; altro è comprendere il rischio e **scegliere di non attivarsi**. Nel primo caso può emergere un inadempimento dei doveri di vigilanza; nel secondo, ricorrendone gli altri presupposti, l'omissione può entrare nell'area della responsabilità penale.

Il giudizio controfattuale

Sul **piano causale**, la responsabilità del sindaco non può essere ricostruita in astratto. Occorre individuare quale condotta avrebbe dovuto tenere, quali poteri avrebbe potuto concretamente esercitare e se il loro tempestivo impiego sarebbe stato idoneo a ostacolare o, almeno, a rendere più difficile la realizzazione dell'illecito. È il criterio già affermato dalla Cass. n. 23175/2025 e ora ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento.

Non serve dimostrare che l'intervento del sindaco avrebbe certamente impedito il reato; è però necessario accertare che la **mancata attivazione** abbia avuto una reale capacità di agevolarne la realizzazione. Se, al contrario, l'esercizio dei poteri di controllo non avrebbe potuto incidere in modo apprezzabile sulla condotta degli amministratori, il nesso causale deve essere escluso.

Una responsabilità necessariamente individuale

La natura collegiale dell'organo non attenua il **carattere personale della responsabilità penale**. Per ciascun sindaco occorre ricostruire le informazioni disponibili, la partecipazione alle riunioni, le

richieste formulate, i rilievi espressi e il momento in cui i segnali d'allarme sono divenuti concretamente percepibili.

Verbali, richieste di chiarimenti, flussi informativi e iniziative assunte dall'organo di controllo acquistano, così, un rilievo sostanziale. Non costituiscono una protezione automatica, ma consentono di ricostruire il comportamento effettivamente tenuto e la tempestività della reazione.

Le prospettive di evoluzione

Sul versante civilistico il quadro è già mutato. La Legge n. 35/2025 ha modificato l'art. 2407 c.c., introducendo, fuori dalle ipotesi di dolo, **limiti alla responsabilità patrimoniale dei sindaci parametrati al compenso annuo**. La pronuncia in commento prende espressamente atto della riforma e precisa che il nuovo regime non interferisce con l'accertamento del concorso doloso nei reati di bancarotta.

In **Parlamento** prosegue, intanto, il confronto sulla responsabilità degli organi di controllo, soprattutto sul terreno civilistico e della revisione legale.

Sul versante penale, invece, non si registra un intervento organico capace di ridefinire i presupposti del concorso omissivo dei sindaci. Sarà quindi ancora la giurisprudenza a confrontarsi con il nodo più delicato: evitare che la posizione di garanzia finisca per sostituire, di fatto, la prova del dolo e del nesso causale.

È su questo confine che la decisione assume il suo maggiore rilievo. L'omessa vigilanza, anche quando integra una violazione dei doveri professionali, non basta di per sé a fondare la responsabilità penale. Occorre che il sindaco abbia avuto **conoscenza dell'anomalia**, o comunque di segnali specifici idonei a renderla percepibile, che disponesse di strumenti concretamente utilizzabili e che la **mancata attivazione** abbia agevolato la prosecuzione dell'illecito.

Riferimenti normativi:

- Cass. pen., 18 settembre 2026, n. 33912.